Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 maggio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
» Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. 476.
Pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli . . . . Pag. 1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 477.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Gragnano (Napoli). Pag. 1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 478.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata di San Giusto Martire, in frazione Bottenicco del comune di Moimacco (Udine). Pag. 1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 479.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « Leonardo Da Vinci » di Saronno (Varese). Pag. 1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 480.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Saronno (Varese) . . . . Pag. 1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 481.
Soppressione delle Fabbricerie di cinque Chiese parrocchiali, site in provincia di Mantova . . . . . Pag. 1986

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1960.
Caratteristiche tecniche delle cartoline postali semplici da L. 25 e con risposta pagata da L. 25 + 25, di cui fu autorizzata l'emissione con decreto ministeriale 18 settembre 1959 . . . . Pag. 1986

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1960.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Siena . . . . Pag. 1986

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1960.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia . . . . Pag. 1986

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 1987

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari . Pag. 1987
Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura francese » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino . . . . Pag. 1987

Ministero della marina mercantile:
Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Pulsano . . . . Pag. 1987
Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Gioia Tauro (frazione Eranova) . . Pag. 1987

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'Amministrazione della scuola per odontotecnici istituita presso il « Villaggio del Fanciullo » di Bologna a modificare l'art. 22 del regolamento scolastico approvato con decreto presidenziale 8 agosto 1955. Pag. 1987
Autorizzazione all'Amministrazione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Cesare Correnti » di Milano, ad istituire una scuola per odontotecnici con sede presso l'Istituto stesso. . . . . . Pag. 1987

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Esito di ricorso . . . . Pag. 1987
Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Salerno e proroga della gestione straordinaria . . . . Pag. 1987

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 1988

ACCORDI ECONOMICI
E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati . . . . Pag. 1988

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali, nautici . Pag. 1990

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Concorso pubblico per titoli ed esami a cento posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova . Pag. 1992

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva Pag. 1994

Ufficio medico provinciale di Messina: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Messina . . Pag. 1994

Ufficio medico provinciale di Savona:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1959 . Pag. 1994

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1959 . Pag. 1995

Ufficio medico provinciale di Latina: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1959 . Pag. 1995

Ufficio medico provinciale di Siena: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1958 . Pag. 1995

Ufficio medico provinciale di Piacenza: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza . . . . . Pag. 1996

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 30 MAGGIO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Snia-Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, per azioni, in Milano:** Estrazione obbligazioni prestito obbligazionario 6 % 1957-1975. — **Fratelli Marzoli e C., società per azioni, in Palazzolo sull'Oglio:** Rimborso di obbligazioni. — **Setificio Castelletto Ticino, società per azioni, in Milano:** Anticipata estinzione del prestito obbligazionario 7 % di L. 70.000.000. — **Setificio Castelletto Ticino, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato del prestito ipotecario 7% di L. 15.000.000. — **Setificio Castelletto Ticino, società per azioni, in Milano:** Anticipata estinzione del prestito obbligazionario 7 % di L. 30.000.000. — **Società per azioni Immobiliare Italia Settentrionale, in Milano:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Società per azioni I.S.A. - Industria sedili affini, in Reggio Calabria:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1960. — **« Api » - Anonima petroli italiana - S.p.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1960. — **SAGAF - Società per azioni Giuseppe Ascoli e figli, in Ancona:** Estinzione anticipata di prestiti obbligazionari. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1960. — **Istituto geografico De Agostini, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1960. — **« S.A.I.T. » Società per azioni industrie tessili, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1960. — **Finanziaria italiana di investimenti - FIDI - Milano, società per azioni, in Milano:** Rimborso prestito obbligazionario. — **FIAT - Società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. 476.

Pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la domanda presentata in data 15 luglio 1959 dal presidente del Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport, con sede in Napoli, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Napoli, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Veduto il proprio decreto in data 21 maggio 1959, n. 448, col quale il Centro anzidetto è stato eretto in ente morale;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Napoli, di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a totale carico del Centro anzidetto e degli enti in esso Centro rappresentati.

Art. 2.

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1959, n. 88.

Il pareggiamento non può aver per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 119. — VILLA

Statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ISTITUTO

Art. 1.

E' istituito in Napoli un Istituto superiore di grado universitario ad ordinamento speciale denominato: Istituto superiore pareggiato di educazione fisica.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dal presente statuto, dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive modificazioni, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per la pubblica istruzione.

L'ammissione all'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli è riservata alla popolazione scolastica maschile e femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, in conformità a quanto disposto dall'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli è triennale.

Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma in educazione fisica.

Tale diploma ha valore di qualifica accademica.

Oltre i corsi normali, l'Istituto organizza:

a) corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive;

b) scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studio di cui all'art. 23:

c) corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.

A coloro che hanno frequentato i predetti corsi l'Istituto può conferire diplomi ed attestati specifici.

TITOLO SECONDO

GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Il governo dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli spetta alle seguenti autorità, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

1) il presidente del Consiglio di amministrazione;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il direttore dell'Istituto;
4) il Consiglio direttivo;
5) il Consiglio dei professori.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio di amministrazione e dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca il Consiglio e lo presiede;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;

d) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dal regolamento generale universitario e dal presente statuto.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto si compone:

a) del presidente;

b) del direttore;

c) del dirigente tecnico;

d) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) dei componenti il Consiglio di amministrazione del Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli;

f) di un rappresentante del comune di Napoli, designato dal Consiglio comunale presso il predetto Centro di studi;

g) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, designato dalla Deputazione provinciale presso il predetto Centro di studi;

h) di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Napoli, designato presso il predetto Centro di studi;

i) di un rappresentante del Banco di Napoli, designato presso il predetto Centro di studi;

l) dei rappresentanti degli enti morali che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore a lire 1.000.000 (un milione) annue;

m) di un membro eletto dal Consiglio dei professori, tra i professori dell'Istituto;

n) del direttore amministrativo dell'Istituto.

Gli enti e i privati che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore a L. 250.000 a fondo perduto e ad un terzo (L. 333.333) di quello annuo fissato nella lettera *i*) del presente articolo, hanno il diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti, al qual uopo la frazione di tre contribuenti è considerata come intero.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, oltre le attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione superiore:

1) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

2) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

3) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;

4) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Ente;

5) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura che eccedono la durata di tre anni;

6) provvede alla nomina dei professori, all'assunzione del personale amministrativo e subalterno con l'osservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente statuto;

7) delibera, su proposta del direttore e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del dirigente tecnico, scelto fra i professori incaricati degli insegnamenti di teoria e metodologia delle attività motorie e di legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale;

8) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

9) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle missioni e viaggi di istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche;

10) delibera, per quanto riguarda la spesa, all'assunzione degli insegnanti delle attività tecnico-addestrative;

11) delibera, relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di qualsiasi genere, con la osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dallo statuto;

12) delibera sugli appalti e sui lavori in economia;

13) delibera le norme ed i regolamenti interni necessari per l'andamento dell'Istituto;

14) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'andamento dell'Istituto, con le eventuali proposte di modificazioni e miglioramenti.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, ordinariamente, ogni tre mesi, straordinariamente, sempre che occorra o quando il direttore o almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai consiglieri almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il direttore amministrativo dell'Istituto redige e custodisce i verbali che vengono firmati da lui e dal presidente.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto nei casi e con le modalità previste dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 11.

Il governo didattico e disciplinare dell'Istituto spetta al direttore, al Consiglio direttivo ed al Consiglio dei professori i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 12.

Il direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo che lo designa a maggioranza assoluta di voti, scegliendolo tra i professori ufficiali dell'Istituto, che siano professori universitari di ruolo.

A parità di voti è eletto il più anziano di grado.

Dura in carica tre anni accademici e può essere confermato.

La nomina del direttore può essere revocata, anche prima della scadenza del triennio, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto:

a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto;

b) conferisce, in nome della legge e dei poteri conferitigli dalla carica, i diplomi ed ogni altro grado o titolo di studio e provvede per il rilascio dei relativi diplomi e certificati;

c) corrisponde col Ministero, con le altre pubbliche Amministrazioni e con i privati nei limiti delle sue attribuzioni;

d) cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'Istituto, per quanto riguarda le materie di sua competenza;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale dell'Istituto, nei termini e nei modi prescritti;

f) riferisce al Consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

g) accorda, per giustificati motivi, permessi di assenza ai professori nei termini stabiliti dal presente statuto e per la durata di giorni quindici all'altro personale;

h) esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente statuto o dalle vigenti disposizioni;

i) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni.

Al direttore può essere assegnata un'indennità di carica il cui importo, fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, non potrà essere superiore a quello stabilito per i direttori degli Istituti universitari statali con una sola Facoltà.

Art. 14.

Il dirigente tecnico è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio direttivo.

Art. 15.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 3 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto;

g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;

h) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione relativamente al gruppo tecnico-pratico.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta sul bilancio dell'Istituto un'indennità di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo si compone dei professori incaricati degli insegnamenti di: a) anatomia umana applicata alla educazione fisica; b) fisiologia umana applicata all'educazione fisica; c) psicologia; d) pedagogia; e) teoria e metodologia delle attività motorie; f) legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale; ed è assistito dal direttore amministrativo, il quale funge da segretario ed ha voto consultivo.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo è convocato dal direttore, ordinariamente una volta al mese e straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due dei componenti ne facciano domanda motivata.

Il Consiglio direttivo:

a) coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate;

b) fa le sue proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti mediante incarichi entro i limiti dell'organico;

c) fa proposte e dà parere su provvedimenti relativi alla nomina e conferma dei professori incaricati;

d) provvede affinchè i programmi dei corsi e gli orari delle lezioni siano fissati in tempo utile in modo che, prima dell'apertura dei corsi, gli studenti trovino affisso all'albo:

il calendario generale dell'Istituto,

l'orario dei singoli insegnamenti,

il manifesto degli studi;

e) provvede a fissare il diario delle sessioni di esami;

f) nomina le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

g) cura il regolare svolgimento dei corsi d'insegnamento e delle sessioni di esami;

h) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate dagli studenti per quanto attiene alla carriera scolastica;

i) dà parere sull'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 18.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori ufficiali dell'Istituto, il meno anziano dei quali funge da segretario. E' convocato dal direttore ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando tre insegnanti ne facciano domanda motivata.

Il Consiglio dei professori:

a) esamina e concorda l'orario generale dell'Istituto, formula l'ordine degli studi, e, su proposta del direttore, approva il piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalità dell'Istituto;

b) elegge il professore che deve far parte del Consiglio di amministrazione;
c) propone l'istituzione di posti di assistenti volontari;
d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di insegnamenti speciali che creda utili nell'interesse degli studi;
e) propone al Consiglio di amministrazione le riforme che creda opportune nell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;
f) adempie le funzioni contemplate dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni.

Art. 19.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri.

Art. 20.

L'anno accademico ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Le lezioni cominciano non più tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio.
La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il trentesimo giorno dal suo inizio; il discorso inaugurale è letto da un professore scelto dal Consiglio direttivo.
Le vacanze durante il periodo delle lezioni e degli esami sono quelle stabilite per le Università e per gli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 21.

L'Istituto pubblica entro il primo trimestre di ciascun anno accademico il suo annuario, il quale contiene:
1) il discorso inaugurale;
2) l'elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione;
3) l'indicazione delle varie autorità accademiche;
4) gli elenchi nominativi dei professori e degli assistenti;
5) la nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dai professori e dagli assistenti;
6) il calendario dell'anno scolastico, con gli orari e con l'ordine degli studi per ciascun anno di corso;
7) l'elenco nominativo del personale di amministrazione, d'ordine e di servizio;
8) le statistiche, in forma di tabelle, dei diplomati nell'anno precedente, e degli studenti iscritti, classificati per anno di corso, per titolo di studio, per regioni di provenienza;
9) l'elenco nominativo degli studenti iscritti e quello dei diplomati dell'Istituto nell'anno precedente;
10) le statistiche delle tasse riscosse, e di tutti i proventi dell'Istituto durante l'esercizio precedente;
11) tutti gli altri dati statistici e le notizie che, a parere del Consiglio dei professori, possono meglio illustrare il funzionamento dell'Istituto.

TITOLO TERZO

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Art. 22.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.
Essi si distinguono in due gruppi:
a) scientifico-culturale;
b) tecnico-addestrativo.

Art. 23.

Materie d'insegnamento:
A) *Gruppo scientifico culturale*:
Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti:
Sezione I
1) anatomia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
2) antropologia e antropometria (biennale);
3) biologia generale con elementi di chimica e di fisica;
4) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;
5) fisiologia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
6) igiene generale;
7) medicina applicata allo sport e pronto soccorso (biennale);
8) psicologia;
9) cinesiologia correttiva e rieducativa;
10) idroclimatologia;
11) igiene della scuola e degli sports.
Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attività ginnico sportive ed ai problemi biologici ad essa collegati. L'insegnamento di cinesiologia correttiva sarà affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.
Sezione II
1) lingua e letteratura italiana;
2) pedagogia generale e differenziale (biennale);
3) storia dell'educazione fisica e degli sports (biennale);
4) istituzioni di diritto pubblico;
5) lingua francese / lingua tedesca / lingua inglese } con esercitazioni;
una lingua a scelta dello studente (biennale);
gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.
Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondente alle finalità dell'Istituto.
Gruppo tecnico-addestrativo:
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:
1) teoria e metodologia delle attività motorie (triennale);
2) tecnica generale dell'educazione fisica (biennale);
3) tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa (triennale);
ginnastica e ritmica moderna femminile (triennale);
4) tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera (maschile) (triennale);
(femminile) (triennale);
attrezzistica (maschile) (triennale);
(femminile) (triennale);
nuoto e tuffi (biennale);
giuochi sportivi: pallacanestro (biennale);
pallavolo (biennale);
scherma maschile (biennale);
5) esercitazioni di tirocinio didattico (biennale);
6) ginnastica correttiva (biennale);
7) ginnastica e giuochi per l'infanzia;
8) legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni (biennale);
9) teoria della musica e solfeggio con esercitazioni:
maschile;
femminile (biennale);
10) ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali;
11) cinematografia didattica ginnico-sportiva.
Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, sci, pattinaggio sul ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.), salvamento e soccorso in acqua, giornalismo sportivo.
Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono, oltre alle esercitazioni addestrative, anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginniche e sportive.
Il Consiglio direttivo determinerà le ore di lezioni e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.
Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.
Un mese del triennio potrà essere impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.
Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 24.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 23.
Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.
Per essere ammessi agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed aver raggiunto

durante l'anno, almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni, sia alle esercitazioni e semprechè le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che è respinto per non avere superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non è ammesso alla iscrizione dell'anno successivo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 23.

Art. 25.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di scuola media di secondo grado, valido per l'immatricolazione a' corsi di laurea universitari o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo;

c) in una prova pratica di educazione fisica in base ai vigenti programmi di educazione fisica per gli istituti secondari approvati con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226, e riportati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 6 novembre 1952, n. 45.

I candidati prima di essere ammessi a sostenere le prove *b*) e *c*) del concorso di ammissione dovranno essere stati riconosciuti fisicamente ed attitudinalmente idonei, da apposita Commissione medica dell'Istituto, il cui giudizio collegiale è insindacabile.

L'ammissione viene effettuata secondo l'ordine di graduatoria, determinato dall'esito delle prove, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto, per l'ammissione, risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 26.

Con il manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali esse siano ritenute opportune dall'Istituto.

Art. 27.

Gli insegnamenti di durata pluriennale importono un esame separato alla fine di ogni anno; peraltro, il candidato può ottenere di sostenere non oltre due esami annuali di una determinata materia nella stessa sessione.

L'esame di diploma consiste:

a) svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento. L'argomento sarà scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

Art. 28.

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

TITOLO QUARTO

PROFESSORI UFFICIALI

Art. 29.

Tutti gli insegnamenti sono impartiti da professori incaricati. Il numero dei posti per gli insegnamenti da affidarsi per incarico è stabilito nella tabella *A*, annessa al presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo può deliberare in relazione al numero degli iscritti, lo sdoppiamento dei corsi d'insegnamento.

Art. 30.

Gli insegnamenti della dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia, della fisiologia, della psicologia della teoria e metodologia delle attività motorie e della legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico sportiva assistenziale, come per tutte le altre discipline, sono affidati a professori incaricati, i quali, peraltro, assumono anche l'incarico della direzione dei laboratori destinati alle esperienze riflettenti le relative discipline.

Art. 31.

Il conferimento dell'incarico dell'insegnamento e delle supplenze è, su proposta del Consiglio direttivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Ai professori incaricati verrà usato il trattamento economico di cui alla tabella *B* annessa al presente statuto.

Art. 32.

Il professore ha l'obbligo di svolgere le lezioni, di tenere le conferenze e di praticare le esercitazioni nelle ore stabilite dall'orario, di intervenire alle riunioni dei Consessi accademici di cui fa parte e di prendere parte alle Commissioni degli esami di diploma e di profitto. Se, durante l'anno, egli intenda mutare l'ora assegnata alla sua lezione, deve farne richiesta al direttore, il quale, quando non si tratti di mutamento temporaneo, provvederà sentito il Consiglio dei professori.

Quando per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, il professore non possa fare lezione, deve tenere informato l'Ufficio di direzione, perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando l'assenza di un professore incaricato determinata da motivi di salute abbia a protrarsi notevolmente, il direttore può proporre al Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei professori, la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza è a carico del bilancio dell'Istituto per non oltre dodici lezioni all'anno. Ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le venti lezioni consecutive, l'incarico può essere revocato.

Art. 33.

Il direttore non può autorizzare i professori ad assentarsi se non per la durata massima di dodici giorni, e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo, l'autorizzazione dovrà essere chiesta al Consiglio di amministrazione.

Art. 34.

Ciascun professore deve tenere, per ogni corso, un registro nel quale segna, giorno per giorno, l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma. Questo registro, munito del visto del direttore dell'Istituto, deve essere alla fine delle lezioni consegnato alla segreteria.

Art. 35.

Alla fine di ogni anno il direttore dell'Istituto deve comunicare al Consiglio di amministrazione il prospetto delle lezioni che sono state impartite per ogni corso. Qualora un professore non adempia agli obblighi prescritti dagli articoli precedenti, il direttore deve farne rapporto al Consiglio di amministrazione.

TITOLO QUINTO

DEGLI INSEGNANTI DELLE ATTIVITA' GINNICO SPORTIVE E DEGLI ASSISTENTI

Art. 36.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del dirigente tecnico, sentito il Consiglio direttivo nomina gli insegnanti di educazione fisica, scelti tra i diplomati di educazione fisica ed abilitati all'insegnamento, e gli allenatori preposti alle esercitazioni tecnico-addestrative del piano di studi per le allieve e per gli allievi.

Il trattamento economico di tale personale è determinato all'inizio di ciascun anno, dal Consiglio di amministrazione, in misura, comunque, non superiore a quello previsto per gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie statali.

Art. 37.

Il personale assistente, addetto all'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli, si distingue in:

a) assistenti non di ruolo;

b) assistenti volontari.

Gli assistenti collaborano sotto la direzione del professore della materia, alla ricerca scientifica, alla attività didattica ed a quella addestrativa.

Il Consiglio di amministrazione, in rapporto alle disponibilità di bilancio, determina annualmente, sentito il Consiglio direttivo, il contingente numerico degli assistenti non di ruolo che potranno essere assegnati alle cattedre di insegnamento. Detto contingente non potrà in ciascun anno superare le otto unità.

Gli assistenti saranno assegnati preferibilmente alle cattedre di insegnamenti fondamentali biennali, per i quali siano previste esercitazioni secondo il regolamento interno; l'assegnazione è disposta dal Consiglio direttivo.

L'assistente non di ruolo è nominato dal direttore su proposta del professore titolare dell'insegnamento cui l'assistente è stato assegnato, sentito il Consiglio di amministrazione.

All'assistente non di ruolo sarà corrisposta una retribuzione che non potrà essere superiore a quella prevista per gli assistenti incaricati dall'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Gli assistenti volontari sono nominati dal direttore su proposta del professore ufficiale della materia e sentito il Consiglio direttivo.

TITOLO SESTO

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 38.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

L'esame di concorso si svolge con l'osservanza delle norme e delle modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il numero dei posti messi a concorso è stabilito annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 39.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta su carta legale, indirizzata al direttore, deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

a) cognome nome e data di nascita dell'aspirante;

b) residenza della famiglia;

c) recapito dello studente in Napoli;

d) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

La domanda deve essere corredata:

1) della ricevuta del versamento della tassa di concorso;

2) del certificato di nascita, in bollo (legalizzato quando occorra);

3) del titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero del certificato provvisorio, che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;

4) di due fotografie, su fondo bianco, formato 6 x 9, per la tessera e per il libretto di iscrizione;

5) di altra fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Art. 40.

Per ottenere l'iscrizione al primo anno dell'Istituto gli studenti che abbiano superato il concorso debbono presentare alla segreteria non oltre il 15 dicembre le ricevute di pagamento relative alla tassa di immatricolazione, ai contributi vari ed alla prima rata: *a*) della tassa annuale di iscrizione; *b*) della sopratassa annuale speciale di iscrizione; *c*) della sopratassa per esami di profitto.

Per i termini di pagamento delle restanti rate di tasse e sopratasse e per quanto attiene agli studenti stranieri, si applica il disposto del terzo comma dell'art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Dopo l'immatricolazione vengono rilasciati allo studente una tessera di riconoscimento e un libretto di iscrizione, che valgono per l'intero corso di studi.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto gli allievi che, eventualmente, dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Art. 41.

La domanda di iscrizione ai successivi anni di corso deve essere presentata dal 1° agosto al 5 novembre incluso, alla segreteria, corredata della ricevuta dell'eseguito pagamento dei contributi e della prima rata delle tasse e sopratasse, secondo quanto è stabilito col regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.

Art. 42.

Gli studenti fuori corso i quali intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione sono tenuti a presentare ogni anno entro gli stessi termini fissati per le iscrizioni regolari, domande (in carta legale) di ricognizione della qualità di studente, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di fuori corso.

Art. 43.

La segreteria tiene al corrente un registro della carriera scolastica degli studenti iscritti.

Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco degli iscritti al proprio corso e di farsene rilasciare copia.

Art. 44.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono essere ammessi all'esame di concorso per la iscrizione all'Istituto qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi universitari oppure dell'abilitazione magistrale o un titolo di studio equipollente e presentino gli altri documenti di cui all'art. 39 del presente statuto.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 45.

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il direttore, udito il Consiglio direttivo.

Art. 46.

Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo le gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:

1) l'ammonizione;

2) l'interdizione temporanea da uno o più corsi;

3) la sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;

4) l'esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami;

a) l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe;

b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi è inflitta dal Consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore;

c) la sospensione dagli esami è inflitta dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore;

d) l'esclusione temporanea dall'Istituto è inflitta dal Consiglio direttivo sentito l'incolpato, in seguito a relazione del direttore.

Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio direttivo.

Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente e ne è presa nota nel registro della carriera scolastica.

Dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Art. 47.

Gli esami sono:

a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;

b) di profitto;

c) di diploma.

Art. 48.

L'esame di concorso per l'iscrizione si dà in una sola sessione, che ha inizio entro il 12 novembre.

Gli esami di profitto o di diploma si possono dare in due sessioni: estiva e autunnale, la data delle quali è fissata ogni anno dal Consiglio direttivo, entro i limiti fissati dalle norme in vigore.

Art. 49.

Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto relativi alle singole discipline lo studente deve comprovare di aver preso iscrizione alle corrispondenti materie e di aver ottenuto le attestazioni di frequenza.

Nessuno può essere ammesso a sostenere gli esami di diploma, o conseguire il diploma, se non sia stato regolarmente iscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i prescritti esami di profitto e se non abbia pagato tutte le tasse, sopratasse e contributi salvo che, in quest'ultimo caso, abbia ottenuto la relativa dispensa.

Art. 50.

L'esame per il conseguimento del diploma in educazione fisica si svolge secondo le modalità dell'art. 27 del presente statuto.

La dissertazione scritta deve essere presentata in triplice copia alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame, e così pure il titolo delle tesi orali.

Art. 51.

Il giudizio di idoneità è dato in base all'esito degli esami, tenendo anche conto dell'assiduità, del profitto negli studi e della maturità dello studente, di cui i professori si accertano durante l'anno scolastico.

Art. 52.

Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal direttore e sono costituite a norma dell'art. 42 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 53.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti.

Il voto semplice di idoneità è indicato con 6 decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Negli esami di diploma lo studente consegue i pieni voti legali se ottiene i 9 decimi dei punti.

In caso di pieni voti assoluti la Comissione può concedere la lode, che deve essere deliberata alla unanimità.

Per il conferimento della dignità di stampa ad una dissertazione occorre la deliberazione all'unanimità in seguito a motivata relazione scritta di tre professori tra cui quello della materia oggetto della tesi.

Lo studente che si ritira durante un esame si considera come riprovato.

Art. 54.

I diploma conferiti dall'Istituto, vengono rilasciati dal direttore, secondo le vigenti disposizioni e debbono essere anche sottoscritti dal direttore amministrativo.

Nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia concessa.

Art. 55.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dello Istituto. Esse non potranno essere, comunque, inferiori a quelle determinate per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'Erario.

Art. 56.

Per la ripetizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare ogni volta che si presenta, una sopratassa di L. 500 e per la ripetizione dell'esame di diploma una sopratassa di L. 10.000.

Art. 57.

Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 58.

Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse o sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 59.

Tutte le tasse e sopratasse, salvo le tasse erariali di diploma si pagano alla Cassa dell'Istituto, con ordine di pagamento emesso dal direttore amministrativo dell'Istituto. Il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto e di diploma costituisce un unico fondo che alla fine di ogni anno viene ripartito secondo le disposizioni dell'art. 28 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 60.

Tutti i certificati, copie, estratti, relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità delle leggi sul bollo, e debbono essere sottoscritte dal direttore e dal direttore amministrativo.

Art. 61

Gli studenti di disagiate condizioni economiche possono essere dispensati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in tutto o in parte dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni specie.

Art. 62.

La dispensa di cui all'articolo precedente non è concessa nè allo studente a cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno una punizione disciplinare nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corsi o ripetente.

Art. 63.

La domanda di esonero deve essere fatta in carta legale e deve portare in calce l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune in cui ha domicilio la famiglia;

2) certificato del procuratore delle imposte del Comune di residenza della famiglia;

3) dichiarazione in carta libera del capo di famiglia di non possedere altri redditi oltre quelli risultanti dai documenti presentati.

La dichiarazione deve essere vistata dal sindaco.

Titolo settimo
PATRIMONIO

Art. 64.

I beni mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici e della biblioteca, nonchè i titoli di rendita e tutto quanto altro concerne il patrimonio dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli si intendono intestati all'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli.

Art. 65.

Quando l'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli avesse, per qualsiasi motivo, a cessare, il suo patrimonio sarà devoluto all'Ente morale denominato Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli.

Titolo ottavo
AMMINISTRAZIONE

Art. 66.

Il mantenimento dell'Istituto è assunto:

a) dal Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli;

b) dagli enti in esso Centro rappresentati.

Al mantenimento dell'Istituto sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio e le tasse scolastiche.

Art. 67.

L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini:

1) con le rendite del patrimonio proprio;

2) con i contributi e gli assegni corrisposti dagli enti ed eventualmente dai privati;

3) col provento delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;

4) col provento dei diriti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che l'Istituto può eseguire od essere chiamato a compiere:

Art. 68.

L'esercizio finanziario ha inizio col primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 69.

La contabilità è costituita da scritture patrimoniali e da scritture finanziarie.

Art. 70.

Le scritture patrimoniali contengono tanti conti, quanti sono i valori patrimoniali.

Esse sono rappresentate:

a) dal registro inventario dei beni immobili, distinti in fondi rustici ed in fondi urbani, descritti con le indicazioni catastali necessarie a ben riconoscerli ed identificarli;

b) dal registro inventario dei beni mobili fruttiferi, distinti in rendita pubblica, canoni, censi, legati, ecc.;

c) dal registro inventario dei beni mobili infruttiferi;

d) dal registro delle passività gravanti sul patrimonio, dei censi, canoni, legati, ecc.

Oltre alle suddette scritture deve essere tenuto il registro dei depositi a cauzione degli affittuari ed in genere dei valori dei terzi, consegnati all'Amministrazione per qualsiasi titolo.

Art. 71.

Le variazioni e le trasformazioni della consistenza del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare fruttifero debbono essere annotate nei relativi registri inventariali, con la indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione.

Art. 72.

Le variazioni e le trasformazioni della consistenza del patrimonio mobiliare fruttifero sono giustificate per mezzo di bollette o buoni di carico e di scarico, riportati con le loro indicazioni nei registri inventariali, di cui al precedente art. 70.

Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da allegarsi al rendiconto consuntivo.

Art. 73.

Ogni oggetto acquistato o comunque pervenuto all'Ente prima di essere posto in uso deve essere inventariato nel relativo registro al prezzo pagato o a quello di stima e alla relativa fattura o al mandato di pagamento della spesa per lo acquisto oppure al documento riflettente la cessione deve unirsi il buono di carico, firmato dal funzionario che sta a capo della segreteria e dal consegnatario.

I libri devono essere inventariati al prezzo di copertina.

Nei buoni di scarico, per eliminazione o vendita di oggetti tolti all'uso o inservibili, deve sempre indicarsi la data delle deliberazioni con cui il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il discarico o l'alienazione.

Art. 74.

Tutti gli oggetti mobili devono essere dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

Art. 75

Gli oggetti fragili, salvo che per la loro natura non rappresentino un valore pecuniario o artistico di una certa entità, e quelli di consumo giornaliero non sono inventariati.

Art. 76.

Ogni cinque anni ed anche prima, se il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'Ente, redigendosi apposito verbale, da allegarsi ai registri di inventario.

Art. 77.

Le scritture della contabilità finanziaria dell'Istituto comprendono:

a) il bilancio di previsione;

b) la lista di carico comprendente tutte le somme da riscuotersi, divise nelle categorie indicate dal bilancio;

c) il registro delle scadenze spese;

d) le note od ordinativi di variazioni delle entrate delle spese;

e) i giornali mastri contenenti tanti conti quanti sono i capitoli dell'entrata e della spesa iscritti nel bilancio e, se il capitolo è suddiviso in articoli, tanti conti quanti sono gli articoli;

f) gli svolgimenti ed i particolari dei conti principali sia dell'entrata che della spesa;

g) il rendiconto o conto consuntivo.

Art. 78.

Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese che si presume di accettare durante l'esercizio finanziario, classificate in tre titoli:

1) entrate e spese effettive;
2) movimento di capitali;
3) partite di giro.

Le entrate e le spese effettive si suddividono in ordinarie e straordinarie. Tra le prime sono da comprendersi tutte le entrate e le spese che hanno origine da cause permanenti, o dipendenti dal normale andamento e svolgimento della gestione; tra le seconde tutte le altre.

Nel movimento di capitali sono da iscriversi le partite derivanti dalla trasformazione della sostanza patrimoniale, per vendita di beni mobili ed immobili, per affrancazione di canoni, censi, legati attivi e passivi, per estinzione e creazione di crediti e di debiti per investimenti o impiego di capitali in acquisti o in migliorie alle proprietà immobiliari, ecc.

Nelle partite di giro sono registrate le anticipazioni, i depositi, le riscossioni e i pagamenti fatti per conto di terzi, le ritenute ed i pagamenti relativi alla imposta di ricchezza mobile ed ogni altra partita di cui l'Ente sia nello stesso tempo creditore e debitore.

Art. 79.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte in capitoli e in articoli.

Gli stanziamenti debbono essere discussi e deliberati dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto dei redditi e degli oneri patrimoniali e delle risultanze degli esercizi precedenti.

Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione in appositi allegati;

Delle variazioni di stanziamento più notevoli introdotte nel bilancio in confronto a quello dell'esercizio precedente, deve essere data giustificazione, riportando in allegato le deliberazioni con le quali sono state autorizzate.

Art. 80.

Fanno parte delle entrate ordinarie:

1) redditi patrimoniali, distinti in redditi derivanti da titoli pubblici di proprietà dell'Ente, in redditi di beni immobili divisi in rustici ed in urbani e in quelli derivanti da censi, canoni legati e da interessi di capitali;

2) provento delle tasse scolastiche, di immatricolazione, di iscrizione, di ricognizione e delle sopratasse per gli esami di profitto e di diploma;

3) provento dei contributi per esercitazioni, o di altra natura versati dagli studenti;

4) provento dei diritti di segreteria;

5) provento della vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto, di stampati, di tessere, libretti, di diplomi e simili;

6) contributi di carattere continuativo di enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo concessi.

Fanno parte delle entrate straordinarie i proventi di qualsiasi natura che non possono essere compresi nella categoria precedente, incluse le somme e gli assegni accordati in via strordinaria da enti pubblici o da privati.

Le spese derivanti da oneri gravanti sul patrimonio sono distinte da quelle riguardanti l'attuazione delle finalità didattiche e scientifiche dell'Istituto.

Art. 81.

Il rendiconto consuntivo consta di due parti, la prima riguarda la gestione o il conto finanziario, la seconda la situazione o il conto patrimoniale.

Il conto finanziario è compilato in rispondenza del bilancio di previsione e indica, per ogni voce, le somme previste, quelle accertate e riscosse e da riscuotere, pagate e da pagare, a seconda che trattasi di entrata o di spesa.

Le cifre riguardanti le competenze sono tenute distinte da quelle dei residui degli anni precedenti.

Il conto patrimoniale indica la consistenza delle attività e delle passività al principio dell'esercizio, le varianti avvenute durante la gestione, la consistenza patrimoniale risultante alla fine dell'esercizio.

Al conto patrimoniale sono allegati i prospetti dimostrativi delle variazioni verificatesi nel patrimonio, classificate a seconda delle cause che le determinarono.

Art. 82.

I risultati della gestione sono posti in evidenza in prospetti allegati al rendiconto. Tali prospetti debbono dare notizia della situazione di cassa, dell'avanzo e del disavanzo di competenza, del movimento dei residui degli esercizi precedenti e dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio.

Art. 83.

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, deve essere ripartito e destinato:

a) tre quarti ad incremento del patrimonio da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica, con l'annotazione della provenienza;

b) un quarto al fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 84.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo approvati dal Consiglio di amministrazione, sono inviati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente entro i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.

Il Ministero può richiedere in comunicazione per esame tutti i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa. Tali documenti, insieme ai registri di amministrazione, sono conservati presso l'Istituto, in modo da poter essere, in qualunque momento, esibiti per revisione e controllo.

Art. 85.

Possono in ogni caso eseguirsi a trattativa privata o in economia i lavori di manutenzione e di riparazione straordinaria e fino al limite di L. 1.000.000.

Per le spese eccedenti tale cifra è indispensabile la gara pubblica salvo motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 86.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti alienazioni o trasferimenti del patrimonio e contrattazioni di mutui sono comunicate, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.

La vendita di materiale inservibile e fuori uso o derivati da riparazioni, trasformazioni o demolizioni può essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione il quale stabilisce le modalità con cui deve effettuarsi.

Art. 87.

Il servizio di Cassa è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico con le norme e le modalità da stabilirsi in apposita convenzione.

Egualmente ad un Istituto di credito di diritto pubblico sono affidati in custodia tutti i titoli e valori di proprietà dell'Istituto.

Art. 88.

Tutti i certificati, attestazioni copie estratti ed altri atti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere muniti della firma del direttore e controfirmati dal direttore amministrativo, o da chi ne fa le veci.

Art. 89.

Il provento annuale delle sopratasse per gli esami di profitto e di diploma costituisce un unico fondo, che viene alla fine di ogni anno ripartito secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512.

Art. 90.

Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore e dal direttore amministrativo.

Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa, munito del visto del direttore dell'Istituto, e della firma per accettazione, di chi ha ordinato la spesa.

Tutti i mandati di pagamento con allegati i documenti giustificativi, debbono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 91.

Per far fronte al pagamento delle minute spese, il Consiglio di amministrazione dispone per una anticipazione di non oltre L. 100.000 (centomila) all'economo dell'Istituto.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario l'economo versa all'Istituto di credito, che fa servizio di Cassa, la somma residua, ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 92.

Dall'ufficio di segreteria è tenuta altresì la contabilità dell'Opera universitaria, che ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'Istituto.

TITOLO NONO
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO

Art. 93.

Il personale addetto agli uffici di segreteria dell'Istituto si distingue in personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine, ai sensi dell'ordinamento delle segreterie universitarie approvato con legge 6 luglio 1940, n. 1038, e da quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

La pianta organica del personale di segreteria dell'Istituto e quella relativa al personale subalterno sono previste dalla tabella *C* annessa al presente statuto, nella quale sono altresì indicati i periodi di permanenza nei singoli gradi in relazione a ciascuna categoria.

Art. 94.

Il direttore amministrativo è capo del personale di segreteria. Oltre alle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 del presente statuto sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Esercita la sorveglianza sugli impiegati dipendenti e sul retto funzionamento degli uffici ed è responsabile del buon andamento dei medesimi.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 95.

L'assunzione ai posti di ruolo di ciascuna categoria di cui alla tabella *C* avviene mediante pubblico concorso per esami secondo le norme e con le modalità previste per l'assunzione degli impiegati delle categorie corrispondenti nelle Università statali.

Art. 96.

Gli aspiranti all'assunzione ai posti di ruolo dell'Istituto debbono possedere tutti i requisiti richiesti dallo Stato per i posti similari da esso dipendenti.

I vincitori di concorso sono nominati con l'attribuzione dello stipendio della tabella *C* previsto per ciascuna categoria del personale e assumono la stabilità nel posto, dopo un biennio di prova, sempre che non sia intervenuta esplicita disdetta scritta da parte del presidente del Consiglio di amministrazione, su analoga deliberazione del Consiglio medesimo.

Art. 97.

Le attribuzioni dei coefficienti superiori sono disposte dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, alla scadenza dei periodi di permanenza previsti dalla tabella *C*.

Art. 98.

I concorsi di cui ai precedenti articoli saranno giudicati da Commissioni esaminatrici nominate dal Consiglio di amministrazione. Di esse è membro di diritto il direttore dell'Istituto e sarà chiamato a farne parte un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 99.

Il trattamento economico del personale amministrativo, di segreteria e del personale subalterno dell'Istituto è quello previsto dalla tabella *C* annessa al presente statuto.

Art. 100.

L'indennità di trasferta da assegnare ai funzionari che per ragioni di ufficio, si debbono recare fuori residenza, sono le stesse di quelle previste per gli impiegati dello Stato.

Art. 101.

Nessun impiegato per qualsiasi ragione, potrà assentarsi dall'ufficio senza il permesso del direttore dell'Istituto, udito il direttore amministrativo.

Art. 102.

L'impiegato che, per qualsiasi ragione, non possa recarsi in ufficio, deve avvisare per iscritto, entro le prime ore del mattino il direttore amministrativo, che ne prenderà nota in apposito registro e riferirà al direttore e al presidente del Consiglio di amministrazione per i provvedimenti del caso.

Art. 103.

In caso di assenza per malattia, il presidente può disporre per gli accertamenti di ufficio a mezzo del medico di fiducia.

Art. 104.

Ad ogni impiegato spetta un congedo ordinario di trenta giorni, salvo caso di infermità, nella quale ipotesi potranno essere concessi altri trenta giorni di congedo straordinario.

Art. 105.

Il congedo ordinario viene concesso sempre che non ostino motivi di servizio e non può essere contemporaneamente rilasciato a più di due impiegati.

Il congedo è sempre revocabile per esigenze di ufficio.

Per la durata di esso si terrà calcolo delle assenze fatte durante l'anno, salvo che queste non siano determinate da infermità o da lutti domestici.

Gli impiegati che riassumono servizio dopo un periodo di aspettativa o di disponibilità non possono usufruire di congedo se non dopo dieci mesi di servizio continuativo.

Il congedo dell'anno in corso non può essere cumulato con quello non goduto, per qualsiasi ragione, nell'anno precedente.

Art. 106.

Trascorso il termine di cui al precedente art. 105, l'impiegato può essere dal Consiglio di amministrazione collocato in aspettativa per ragioni di infermità per motivi di famiglia e per servizio militare.

Art. 107.

Regolano l'aspettativa ed il collocamento a riposo le stesse norme previste per gli impiegati dello Stato.

Art. 108.

In caso di riduzione dei ruoli organici, il Consiglio di amministrazione può collocare in disponibilità gli impiegati.

La disponibilità presuppone la corresponsione degli assegni ridotti a 2/3 per un periodo di sei mesi, alla metà durante altri sei mesi, dopo di che nulla più compete all'impiegato a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 109.

Le dimissioni di un impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto e non hanno effetto prima dell'accettazione che dovrà seguire entro un mese dalla presentazione dell'istanza relativa. Trascorso tale termine, senza che si sia adottato alcun provvedimento, le dimissioni, si intendono accettate.

Art. 110.

E' dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

a) che non si presenti ad assumere servizio entro un mese dalla partecipazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento;

b) che lasci l'ufficio per oltre quindici giorni, senza provarne giusta ragione;

c) che perda la cittadinanza italiana.

Art. 111.

Le dimissioni volontarie non hanno effetto sospensivo del procedimento disciplinare in corso.

Art. 112.

Previe contestazioni notificate nei termini di legge all'interessato ammesso a controdedurre, l'impiegato riconosciuto inabile o inadatto a compiere il suo dovere, può essere dispensato dal servizio.

L'inabilità dipendente da ragioni di salute dovrà essere accertata da una commissione composta dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario del Comune e da un medico designato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 113.

Agli impiegati di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, da stipularsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento di contributi che saranno stabiliti dal predetto contratto, con un premio corrispondente alla metà dell'intero contributo, restando l'altra metà a carico del dipendente assicurato.

Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio resta del pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dall'Istituto, salvo la facoltà dell'impiegato di assumere a proprio carico anche la predetta quota.

La polizza viene intestata all'assicurato.

Art. 114.

All'impiegato collocato a riposo spetta un'indennità di buonuscita pari a tanti cinquantesimi di stipendio lordo per quanti sono gli anni di servizio prestati.

Il calcolo della predetta indennità va fatto sullo stipendio in godimento all'atto della cessazione del servizio e le frazioni di anno superiore a sei mesi si valutano per intero.

Nel caso di decesso in attività di servizio l'indennità stessa spetta alla vedova o agli orfani minorenni o alle figlie nubili.

Art. 115.

E' pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.

Per la necessaria garanzia dei dipendenti circa la liquidazione della indennità di cui all'articolo precedente sarà operata la trattenuta del 0,50 % sullo stipendio. Anno per anno l'importo delle trattenute stesse verrà investito in titoli dello Stato, al portatore o intestati all'Istituto.

Art. 116.

Si perde il diritto all'indennità:

a) per l'impiegato: in caso di destituzione;

b) per la vedova: nel caso che passi ad altre nozze prima della liquidazione;

c) per la prole: se maschi quando sia raggiunta la maggiore età; se femmine quando se minore d'età, abbiano contratto matrimonio.

Art. 117.

L'indennità è liquidata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione motivata, in cui devesi menzionare l'atto di nomina, il diritto al conseguimento dell'indennità medesima e la misura.

Art. 118.

L'indennità è pagata d'ufficio in unica soluzione entro sei mesi dal collocamento a riposo o entro tre mesi dal decesso.

Art. 119.

Gli impiegati, assumendo il posto, godranno diritti ed adempiranno doveri in conformità del presente regolamento.

Art. 120.

Gli impiegati devono ottemperare agli ordini di servizio e alle norme di esecuzione rispettivamente impartiti dal Consiglio di amministrazione, dal presidente, dal direttore amministrativo, e dai funzionari superiori da cui dipendono.

Essi sono responsabili delle conseguenze delle proprie azioni ed omissioni sempre che, o per inosservanza di leggi o di regolamenti generali e speciali, di ordini di servizio e relative norme di esecuzione, o per mancanza di cautele, o per errore colposo, o per qualsiasi altra causa, cagionino danno, diretto o indiretto, all'Istituto. E con i funzionari esecutori, saranno responsabili e di conseguenza tenuti, proporzionalmente, al risarcimento i capi dell'ufficio che si provi o si presuma non abbiano esercitata la necessaria vigilanza.

Art. 121.

Gli impiegati dovranno specialmente:

a) rispettare i superiori, usare modi corretti fra di loro e verso il pubblico;

b) astenersi dalla partecipazione, diretta o indiretta, in appalti, forniture, concessioni e in ogni altro affare di interesse dell'Istituto, in nome e per conto proprio o di altri;

c) non attendere comunque a richiesta di terzi od occuparsi, durante le ore di ufficio, di cose estranee al medesimo;

d) osservare il più scrupoloso segreto d'ufficio, non mostrare atti o fornire notizie a terzi;

e) non accettare retribuzioni o regali o corrispettivi di sorta per il disbrigo delle pratiche di propria competenza.

Art. 122.

Il direttore amministrativo, in caso di assenza, è sostituito dal funzionario più elevato in grado.

In ogni ufficio si provvede, in caso di assenza dei rispettivi capi, chiamando ad assumere le veci il funzionario immediatamente inferiore per ordine gerarchico.

Art. 123.

Dell'andamento degli uffici sono responsabili i capi rispettivi che hanno, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente al direttore amministrativo.

Art. 124.

Gli impiegati hanno l'obbligo di coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, senza riguardo a limite di attribuzioni o di orario.

Il lavoro prestato oltre il normale orario di servizio verrà retribuito nei limiti ed ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 125.

Ogni ufficio, secondo la rispettiva competenza, terrà al corrente i registri prescritti dalla legge.

Art. 126.

Per l'esecuzione normale di ufficio è stabilito un orario di sette ore di lavoro nei giorni feriali per gli impiegati e di otto per i subalterni.

Art. 127.

Gli impiegati dell'ufficio in cui si verifichi un ingiustificato ritardo nell'adempimento delle mansioni ad esso affidate, sono tenuti a prestare servizio senza diritto a compenso, in ore straordinarie, fino a quando non si sia esattamente riparato al ritardo stesso, salvo che questo non dipenda da vacanza di posti stabiliti in organico.

Art. 128.

Le funzioni di economo-cassiere saranno affidate dal Consiglio di amministrazione ad un impiegato, che dovrà prestare regolare cauzione.

Le funzioni di economo-cassiere non sono compatibili con le funzioni di ragioniere.

Per il funzionamento della gestione della cassa economale valgono le norme vigenti di legge, ed al funzionante economo cassiere potrà essere corrisposta, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, una speciale indennità di rischio.

Art. 129.

Il Consiglio di amministrazione ha le attribuzioni e le funzioni del Consiglio di disciplina per tutto il personale amministrativo, di ragioneria, di ordine e subalterno.

Al personale amministrativo, di ragioneria e di ordine che non adempie tutti i suoi obblighi di ufficio, o comunque viene meno ai propri doveri, sono applicabili, secondo la gravità delle mancanze e salvo eventuale azione civile e penale le seguenti punizioni:

1) la censura;

2) la sospensione del grado con privazione dello stipendio, fino a sei mesi;

3) il licenziamento.

Le punizioni suddette sono inflitte dal presidente su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il presidente ha facoltà, nei casi di urgenza, e per gravi motivi di sospendere il personale dall'ufficio ed interdirgli l'accesso all'Istituto, riferendone subito al Consiglio di amministrazione.

Al personale subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) la multa in misura non superiore a L. 500;

b) la riduzione dello stipendio in misura non superiore a un quinto e di durata non superiore a sei mesi;

c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a sei mesi;

d) il licenziamento.

La multa è inflitta dal direttore amministrativo per mancanze nel servizio che non siano tali da pregiudicare gravemente il servizio stesso e non costituiscono grave insubordinazione.

Per mancanze più gravi, o per abituale negligenza o insubordinazione possono essere inflitte, secondo i casi e le circostanze, le pene di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), le quali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione sentite le difese che l'incolpato può presentare a voce o per iscritto. Se si tratta di licenziamento l'incolpato ha un termine di dieci giorni per presentare le proprie difese.

Art. 130.

Il personale subalterno può essere licenziato, con preavviso di un mese, per incapacità fisica, intellettuale o morale a continuare la sua prestazione, o per riduzione o soppressione di servizi.

Il personale subalterno può, inoltre, essere licenziato senza preavviso e senza diritto ad indennità quando la mancanza disciplinare commessa sia di tale gravità da rendere necessario l'immediato allontanamento del colpevole dall'Istituto.

Nessuna indennità viene corrisposta nel caso in cui la cessazione dal servizio avvenga per volontarie dimissioni.

Art. 131.

Nell'assunzione di personale di qualunque categoria sia di ruolo, sia avventizio, debbono essere osservate le norme stabilite dalle disposizioni in vigore per gli ex combattenti e i minorati di guerra, ed altre categorie assimilate.

Art. 132.

Ove se ne presenti la necessità può essere temporaneamente assunto dal Consiglio di amministrazione, personale avventizio per il disimpegno di determinati servizi o lavori.

La misura delle retribuzioni e dei salari è determinata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 133.

Nella prima applicazione del presente statuto, e, in deroga a quanto disposto dall'art. 95, il posto di direttore amministrativo sarà assegnato dal Consiglio di amministrazione all'impiegato che ha retto la segreteria dalla fondazione dell'Istituto. (Deliberazione del 22 novembre 1958).

Art. 134.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica:

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA *A*

Organico del personale insegnante

Numero dei posti	UFFICIO
	Professori ufficiali
19	Incaricati per i corsi ufficiali
	Insegnanti delle attività ginnico-sportive
27	Incaricati per le esercitazioni tecnico-addestrative

TABELLA B

Trattamento economico del personale insegnante

Numero delle lezioni e compenso per i professori ufficiali

1. - Anatomia umana normale applicata alla educazione fisica (biennale) .	n. 100 lez.	L.	400.000
2. - Antropologia e antropometria (biennale)	» 50	»	» 200.000
3. - Biologia generale con elementi di chimica e fisica	» 50	»	» 200.000
4. - Dottrina delle costituzioni ed endocrinologia . . .	» 50	»	» 200.000
5. - Fisiologia umana applicata all'E.F. (biennale) . . .	» 100	»	» 400.000
6. - Igiene generale	» 30	»	» 120.000
7. - Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (biennale) . .	» 50	»	» 200.000
8. - Psicologia . . .	» 50	»	» 200.000
9. - Cinesiologia correttiva e rieducativa	» 50	»	» 200.000
10. - Idroclimatologia . . .	» 25	»	» 100.000
11. - Igiene della scuola e degli sports	» 30	»	» 120.000
12. - Lingua e letteratura italiana	» 50	»	» 200.000
13. - Pedagogia generale e differenziale (biennale) .	» 100	»	» 400.000
14. - Storia dell'educazione fisica e degli sports (biennale) .	» 100	»	» 400.000
15. - Istituzioni di diritto pubblico .	» 50	»	» 200.000
16. - Lingua straniera (biennale)	» 50	»	» 200.000
17. - Teoria e metodologia delle attività motorie (triennale)	» 150	»	» 600.000
18. - Tecnica generale dell'educazione fisica (biennale)	» 100	»	» 400.000
19. - Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale (biennale) . . .	» 100	»	» 400.000

Insegnanti delle attività ginnico-sportive

Agli insegnanti di educazione fisica ed agli allenatori preposti alle esercitazioni pratiche previste dal piano di studi per gli allievi e le allieve, nonchè, agli insegnanti di teoria della musica e solfeggio e cinematografia didattica ginnico sportiva, spetta un compenso annuo massimo di L. 38.166 per ogni ora settimanale di insegnamento.

TABELLA C

Ruolo organico del personale amministrativo di ragioneria, d'ordine e subalterno

Numero dei posti	UFFICIO	Coefficiente	Permanenza	
	PERSONALE AMMINISTRATIVO			
	Carriera direttiva			
1	Direttore amministrativo	402	—	—
		325	anni	8
		271	»	3
	Carriera di concetto			
1	Segretario	271	anni	3
		229	»	3
		202	»	3
1	Ragioniere	229	—	—
		202	anni	5
	PERSONALE D'ORDINE			
1	Archivista	202	—	—
		180	anni	7
		157	»	2
	PERSONALE SUBALTERNO			
2	Bidelli	151	—	—

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 477.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Gragnano (Napoli).

N. 477. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Gragnano (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 478.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata di San Giusto Martire, in frazione Bottenicco del comune di Moimacco (Udine).

N. 478. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 8 settembre 1958, integrato con prospetto senza data e con due dichiarazioni del 30 gennaio e 27 luglio 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata di San Giusto Martire, in frazione Bottenicco del comune di Moimacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 479.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « Leonardo Da Vinci » di Saronno (Varese).

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « Leonardo Da Vinci » di Saronno (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 480.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Saronno (Varese).

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Saronno (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 481.

Soppressione delle Fabbricerie di cinque Chiese parrocchiali, site in provincia di Mantova.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie delle seguenti Chiese parrocchiali:

Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, in frazione Buzzoletto del comune di Viadana (Mantova);

Chiesa parrocchiale di Sant'Ignazio, in frazione Casaletto del comune di Viadana (Mantova);

Chiesa parrocchiale dei Santi Stefano e Anna, in frazione Cavallara del comune di Viadana (Mantova);

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, in frazione Bellaguarda del comune di Viadana (Mantova):

Chiesa parrocchiale dei Santi Fratelli Martiri, nel comune di Pomponesco (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1960.

Caratteristiche tecniche delle cartoline postali semplici da L. 25 e con risposta pagata da L. 25 + 25, di cui fu autorizzata l'emissione con decreto ministeriale 18 settembre 1959.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 28 novembre 1959, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di cartoline postali per corrispondenza, semplici da L. 25 e con risposta pagata da L. 25+25;

Decreta:

Le cartoline postali di cui alle premesse del presente decreto hanno, tranne che nel valore del francobollo impressovi e nel colore della stampa che è viola, le stesse caratteristiche tecniche delle cartoline semplici da lire 20 e con risposta pagata da lire 20+20 delle quali fu autorizzata l'emissione con decreto ministeriale 25 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1960

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1960
Registro n. 27 Ufficio riscontro poste e telec., foglio n. 154

(3225)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1958, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siena n. 6957 in data 17 marzo 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dott. Ceccuzzi Giovanni, rappresentante dei datori di lavoro in seno alla predetta Commissione con il signor Giorgi Giulio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Giorgi Giulio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Siena, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Ceccuzzi Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3139)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia n. 9252 in data 14 marzo 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Vittadini Andrea, rappresentante dei datori di lavoro in seno alla predetta Commissione, con il rag. Nazza Dagradi Mario;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Nazza Dagradi Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Vittadini Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 96, il comune di Falcone (Messina) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.620.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3188)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari è vacante la cattedra di « Diritto civile » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3280)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura francese » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Torino è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura francese » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3279)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Pulsano.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 16 ottobre 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 26.800, sita nella spiaggia di Pulsano, riportata in catasto al foglio n. 14, particella n. 104, del comune di Pulsano.

(2955)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Gioia Tauro (frazione Eranova).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 marzo 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2160, sita nella spiaggia di Gioia Tauro (frazione Eranova) riportata in catasto al foglio n. 1, particella n. 83, del comune di Gioia Tauro.

(2956)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione della scuola per odontotecnici istituita presso il « Villaggio del Fanciullo » di Bologna a modificare l'art. 22 del regolamento scolastico approvato con decreto presidenziale 8 agosto 1955.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1960, registro n. 2 Sanità, foglio n. 73, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della scuola per odontotecnici, istituita presso il « Villaggio del Fanciullo », di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, viene autorizzata a modificare l'art. 22 del regolamento scolastico approvato con decreto presidenziale in data 8 agosto 1955.

(3226)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Cesare Correnti » di Milano, ad istituire una scuola per odontotecnici con sede presso l'Istituto stesso.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1960 registro n. 2 Sanità, foglio n. 81, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Cesare Correnti » di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, viene autorizzato ad istituire, presso la propria sede in via Alcuino 4, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

Con il medesimo provvedimento si approvano il relativo regolamento scolastico, i programmi e le tabelle orarie, d'insegnamento nonchè le modalità di esame.

(3227)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1960, registro n. 8, foglio n. 7, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Giovanni Bianchi, presidente della Società cooperativa a r. l. « Fucino sementi selezionate »; conseguentemente è stato annullato il provvedimento adottato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 8 agosto 1958, n. 44105, con il quale non veniva accordata l'autorizzazione a qualificare con cartellinatura riconosciuta la produzione di patate da seme ottenuta dai soci della cooperativa, nel territorio del Fucino.

(3281)

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Salerno e proroga della gestione straordinaria.

Con decreto ministeriale addì 28 aprile 1960, a seguito delle dimissioni rassegnate dal commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Salerno rag Giovanni Modelli è stata disposta la nomina del rag. Valsilo Tirinnanzi a commissario governativo dell'Ente medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Col decreto medesimo viene altresì disposta la proroga, fino al 30 aprile 1961, della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno e vengono attribuiti al commissario governativo i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne la approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 1959 e 1960, con carico di provvedere nel termine predetto e nei modi previsti dall'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(2965)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1960

1 Dollaro USA	620,68
1 Dollaro canadese	628,412
1 Franco svizzero	143,855
1 Corona danese	89,847
1 Corona norvegese	87,03
1 Corona svedese	120,14
1 Fiorino olandese	164,65
1 Franco belga	12,45
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1739,85
1 Marco germanico	148,847
1 Scellino austriaco	23,849

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 84 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 2 ottobre 1959 che regola il lavoro degli « scarichini e trasbordatori viaggianti » dipendenti da imprese servizi in appalto presso la stazione delle Ferrovie dello Stato di Livorno centrale.

2. — Accordo 1° settembre 1959 che regola la durata dell'orario normale di lavoro dei manovratori addetti al servizio in appalto, sussidio-manovra, nelle stazioni delle Ferrovie dello Stato di Genova-Brignole, Genova-Sampierdarena e Genova-Campasso.

3. — Accordo 31 luglio 1959 per il calcolo delle indennità tossici, antigienici e lavori pesanti, sulle indennità di licenziamento, preavviso, ferie e gratifica natalizia, agli addetti ai servizi in appalto della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 1958).

4. — Accordo 28 luglio 1959 che regola il lavoro degli « scarichini e trasbordatori viaggianti » dipendenti da imprese servizi in appalto presso la stazione delle Ferrovie dello Stato di Torino smistamento.

5. — Accordo 24 giugno 1959 che regola la durata dell'orario normale di lavoro del personale addetto al servizio in appalto, manovra piazzale e servizio di « montavagoni » presso la stazione delle Ferrovie dello Stato di Milano centrale.

6. — Accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli « scarichini e trasbordatori viaggianti » dipendenti da imprese servizi in appalto presso la stazione delle Ferrovie dello Stato de La Spezia centrale.

7. — Accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli « scarichini e trasbordatori viaggianti » dipendenti da imprese servizi in appalto presso la stazione delle Ferrovie dello Stato di Roma smistamento.

8. — Accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli « scarichini e trasbordatori viaggianti » dipendenti da imprese servizi in appalto presso la stazione delle Ferrovie dello Stato di Napoli centrale.

9. — Accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli « scarichini e trasbordatori viaggianti » dipendenti da imprese servizi in appalto presso la stazione delle Ferrovie dello Stato di Messina centrale.

10. — Accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli « scarichini e trasbordatori viaggianti » dipendenti da imprese servizi in appalto presso la stazione delle Ferrovie dello Stato di Pisa centrale.

11. — Accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli « scarichini e trasbordatori viaggianti » dipendenti da imprese servizi in appalto presso le stazioni delle Ferrovie dello Stato di Roma Termini e Roma Ostiense.

12. — Accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli « scarichini e trasbordatori viaggianti » dipendenti da imprese servizi in appalto presso la stazione delle Ferrovie dello Stato di Sapri.

13. — Accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli « scarichini e trasbordatori viaggianti » dipendenti da imprese servizi in appalto presso le stazioni delle Ferrovie dello Stato di Milano centrale e Milano smistamento.

14. — Accordo 19 febbraio 1959 per gli addetti ai lavori di carico e scarico, treni cantieri e cantieri iniezione, lavorazione e manipolazione legnami Ferrovie dello Stato (integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 1958).

15. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 1958 per gli addetti a servizi in appalto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato (contratto operai).

16. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 1958 per gli impiegati addetti a servizi in appalto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

17. — Accordo 18 febbraio 1958 per il calcolo delle indennità di « cottimo » sulla retribuzione da corrispondere nelle festività al personale addetto ai servizi in appalto nelle officine delle Ferrovie dello Stato comprese le officine deposito e squadre rialzo.

18. — Accordo 20 maggio 1953 relativo alla regolamentazione del « cottimo » per il personale dei servizi in appalto presso le officine delle Ferrovie dello Stato comprese le officine deposito e squadre rialzo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3207)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Vercelli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 1° ottobre 1959 per gli operai edili ed affini integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 da valere per il territorio del Vercellese e della Valsesia.

2. — Accordo del 21 maggio 1951 relativo alla misura del contributo per le scuole di cui all'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini del 18 gennaio 1950 da valere per il territorio Vercellese e nel comune di Biella.

3. — Verbale di accordo del 15 gennaio 1946 per la corresponsione gratuita di kg. 15 di riso al mese ai dipendenti dell'industria risiera da valere per il territorio del Vercellese.

4. — Verbale di accordo del 24 aprile 1948 istitutivo dell'indennità di mensa stipulato il 24 aprile 1948.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Vercelli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 30 settembre 1959 integrativo dell'accordo nazionale 28 giugno 1958 per il conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti da aziende commerciali nella provincia di Vercelli.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Vercelli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 22 luglio 1958 per i dipendenti delle aziende artigiane del Vercellese e della Valsesia.

(3137) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 23 gennaio 1958 da valere per i salariati agricoli della provincia di Cremona per le annate agrarie 1957-58 e 1958-59.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 maggio 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 4 ottobre 1955 da valere per gli avventizi agricoli della provincia di Cremona per l'annata agraria 1954-55.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 maggio 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Cremona, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo 16 luglio 1959 per il rinnovo dell'accordo 11 luglio 1958 per gli operai addetti ai lavori di trebbiatura della provincia di Cremona.

2. — Accordo salariale 11 luglio 1958 per la campagna di trebbiatura del frumento e dei semi per l'annata 1958.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 maggio 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Grosseto, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale del 7 novembre 1958 da valere per gli addetti allo sgombero e alla spalatura della neve della provincia di Cremona per la stagione 1958-59.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3136)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Grosseto, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 5 luglio 1957, integrativo del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di albergo, pensioni, locande della provincia di Grosseto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Grosseto, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 1° febbraio 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Grosseto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3131)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 maggio 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale e normativo del 16 settembre 1958 da valere per il personade dipendente dai concessionari autopubbliche esercenti nel comune di Genova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 maggio 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 17 marzo 1955 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 marzo 1955 per i dipendenti da aziende esercenti l'industria della carta e cartone della provincia di Genova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3135)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 maggio 1960) il Bollettino n. 19 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 10 gennaio 1955 per il conglobamento nel settore delle pietrine sintetiche da valere per le aziende della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 maggio 1960) il Bollettino n. 20 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 7 giugno 1956 per i dipendenti di aziende commerciali della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 maggio 1960) il Bollettino n. 21 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 10 agosto 1950 integrativo del contratto nazionale di lavoro, da valere per il personale salariato dipendente da alberghi, motel, meublè, pensioni e locande nonchè dei ristoranti, caffè, bar e taverne annessi della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 maggio 1960) il Bollettino n. 22 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 21 luglio 1952 integrativo al contratto nazionale di lavoro del 1° aprile 1948 ed all'accordo nazionale 8 febbraio 1952 da valere per i lavoratori panettieri della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3138)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali, nautici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, concernente l'applicazione delle nuove tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato negli istituti di istruzione media, classica e tecnica;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori negli istituti e scuole di istruzione media tecnica;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di istituto;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, recante norme sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale *direttivo degli istituti di istruzione secondaria;*

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti tecnici indicati nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso a posti di presidente negli istituti tecnici agrari:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici agrari, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 1, colonna *D*, della tabella annessa ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i presidi di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi e abbiano ottenuto l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti tecnici agrari;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, all'atto dell'entrata in vigore di tale decreto, dei requisiti di promuovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici commerciali e per geometri provvisti di laurea e che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i professori ordinari di materie non tecniche negli istituti tecnici agrari e industriali che siano in possesso di laurea e con almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

c) i professori ordinari di lettere italiane, di storia e di geografia, di diritto e di economia, di lingua e letteratura straniera, di matematica e disegno, negli istituti tecnici nautici, provvisti di laurea, che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

d) i professori (con esclusione del personale femminile) delle scuole di magistero professionale per la donna che siano muniti di laurea ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Possono essere inoltre ammessi a concorrere limitatamente a un quinto dei posti indicati al n. 2, colonna *C*, della tabella annessa:

a) i presidi delle scuole tecniche commerciali e i presidi delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale che abbiano, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, almeno un quadriennio di anzianità come presidi di ruolo ed abbiano ottenuto l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nell'istituto tecnico commerciale;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato sopra citato, dimostrino di essere stati in possesso, alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso, dei requisiti di promuovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

I concorrenti alla presidenza dell'Istituto tecnico commerciale, con insegnamento in lingua tedesca, di Bolzano dovranno dimostrare di possedere i requisiti necessari per impartire l'insegnamento in lingua tedesca, a norma dell'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici industriali per ciascun indirizzo specializzato:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici industriali i quali siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate al n. 3, colonna *D*, della tabella annessa ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche a indirizzo industriale e i presidi di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi ed abbiano ottenuto l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento delle materie tecniche negli istituti tecnici industriali;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore di tale decreto, dei requisiti di promuovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 5.

I professori che, avendo gli altri requisiti prescritti, siano stati nominati per effetto di concorso valevole per più tipi di istituti ed abbiano conservato titolo al passaggio a una delle cattedre degli istituti tecnici a cui si riferisce il presente concorso, possono essere ammessi al concorso medesimo, limitatamente ai tipi di istituti per i quali hanno conservato titolo al passaggio.

Alle medesime condizioni e con le medesime limitazioni sono ammessi anche i professori che, avendo fatto parte dei ruoli degli istituti tecnici ed occupando alla data di pubblicazione del presente decreto un posto in istituti o scuole di altro ordine o grado, abbiano conservato titolo alla restituzione ai ruoli degli istituti tecnici.

Art. 6.

Sono valutati, ai fini del concorso di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari e industriali.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 7.

La domanda in carta legale da L. 200, corredata dello stato di servizio, dei titoli di studio in originale o copia autentica e dei titoli di cultura, nonchè di ogni altro documento che il

candidato intenda di presentare nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le pubblicazioni devono essere presentate in tre copie.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco, in duplice copia, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati, nonchè il curriculum degli studi compiuti.

Coloro che intendono partecipare al concorso per la presidenza di più tipi di istituti elencati nell'annessa tabella devono presentare separate domande, facendo riferimento alla documentazione ed ai titoli allegati ad una di esse. Non è ammesso il riferimento alla documentazione ed ai titoli presentati per altro concorso, anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sedè in ordine di graduatoria.

I vincitori che rinunziassero o che non raggiungessero la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1960
Registro n. 25, *foglio n.* 390

Tabella dei concorsi a posti di preside
negli istituti tecnici, delle sedi messe a concorso e delle lauree tecniche prescritte

TIPI DI ISTITUTI *A*	Numero dei posti messi a concorso *B*	SEDI *C*	Lauree tecniche prescritte per i concorsi per gli istituti tecnici agrari, industriali e nautici *D*
1. Istituti tecnici agrari . . .	10	Ascoli Piceno (con insegnamento) Cesena Fabriano Grosseto (con insegnamento) Macerata (con insegnamento) Messina Padova (con insegnamento) Palmi Pescia (con insegnamento). Piedimonte d'Alife (con insegnamento)	Laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o in zooiatria o in medicina veterinaria o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in chimica tecnica o in ingegneria o in scienze naturali o in scienze naturali e fisiche o in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in ingegneria chimica.
Istituti tecnici commerciali .	23	Assisi Bolzano (con insegnamento in lingua tedesca) Camerino Carbonia Cassino Civitanova Marche Corato Fermo Imperia Lanciano Manfredonia Matera Melfi Montepulciano Salò San Remo Sassari Spoleto Thiene Vasto Verbania Viadana Vibo Valentia	
3. Istituti tecnici industriali	3	Fabriano (con insegnamento) Forlì Reggio Emilia (con insegnamento)	Tutte le lauree in ingegneria, laurea in chimica, in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura, in ingegneria chimica.
4. Istituti tecnici nautici .	3	Brindisi Catania Savona	Laurea in discipline nautiche, laurea in ingegneria, laurea in fisica, laurea in matematica e fisica, in scienze fisiche e matematiche.

(3205)

Il Ministro: MEDICI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per titoli ed esami a cento posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1374 dell'11 febbraio 1960 della Giunta esecutiva approvata dal Ministero della sanità il 15 marzo 1960;

Visto il regolamento organico per il personale degli Uffici e Servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami a cento posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova del ruolo assistenti sanitarie e sociali del personale provinciale, gruppo *B*, grado gerarchico 8° dell'Opera, già XI dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornite del titolo di compimento di cinque anni di studi post-elementari (es. diploma d'ammissione al Liceo classico, idoneità al terzo anno di Istituto magistrale o di Liceo scientifico, ecc.) e del diploma professionale di assistente sanitaria;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzate o assimilate, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano state partigiane combattenti o cittadine deportate dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilate od invalide di guerra, mutilate od invalide della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi delle decorate al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose.

Il limite massimo è altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate, od internate per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegata civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per le aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegate non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data del presente bando di concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli Uffici e Servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni di assistente sanitaria. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un sesto dei posti messi a concorso;

C) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi predetti, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 1° luglio 1960.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

il possesso del diploma professionale di assistenza sanitaria.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti statali e degli Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo le candidate, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestato, pubblicazioni, studi, ecc.).

L'Amministrazione si riserva di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 4.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le candidate, invece, che abbiano la qualifica di partigiana combattente oppure di mutilata o di invalida per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Le orfane dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; le altre, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre della candidata oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di abituale residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipende il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Le cittadine, che furono deportate dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le profughe dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

Le profughe dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Le aspiranti che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

Le graduatorie sono approvate con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate, invalide di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) diploma professionale originale o copia autenticata da notaio di assistente sanitaria.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con l'indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) l'assistenza sanitaria e sociale nell'organizzazione statale italiana - Enti assistenziali in Italia - l'O.N.M.I.: finalità, ordinamento e funzionamento;

2) compiti dell'A.S.V. nell'O.N.M.I.: servizio presso le istituzioni, servizio domiciliare, propaganda igienica, bonifica morale, collegamenti;

3) nozioni d'igiene: aria, acqua, alimentazione, pulizia della persona, igiene della casa, microbi patogeni, profilassi;

4) nozioni di puericultura - Assistenza all'immaturo;

5) malattie infettive e parassitarie che interessano particolarmente l'infanzia: loro profilassi;

6) le malattie sociali, le malattie del lavoro e le tossicosi: lotta contro le stesse;

7) vaccinazioni profilattiche, obbligatorie e facoltative;

8) nozioni di statistica demografica e sanitaria.

Le prove di esame sono due: una scritta vertente sulle materie indicate ai nn 1) e 2), ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione diretta in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte e modificazioni.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire alle concorrenti predette, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti sanitarie di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per l'ex grado XI di gruppo *B* del personale statale.

Alle provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze manifestate dalle vincitrici all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

Le vincitrici che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominate in ruolo nel grado 8° (ex grado XI del personale statale), gruppo *B*, del ruolo assistenti sanitarie e sociali, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle condizioni stabilite nel regolamento organico.

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 2 maggio 1960

Il presidente: prof. Giuseppe CARONIA

Il direttore generale: avv. Carmelo CUTTITTA

(3144)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 settembre 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1959, avranno luogo in Roma, via Giolitti n. 34, nei giorni 13, 14 e 15 giugno 1960, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 21 maggio 1960

Il Ministro: RUMOR

(3248)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Messina

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il decreto n. 1379 del 2 febbraio 1959, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Barcellona;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciutili regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale dei partecipanti al concorso indicato in premessa:

1. Previtera Leonardo . . . . punti 128,435 su 200
2. Zitelli Nicolò . . . . . . » 124,629 »
3. Frezza Luigi . . . . . . » 115,850 »
4. Spinnato Giuseppe . . . . » 108,642 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 12 maggio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: GIUSTOLISI

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei partecipanti al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Previtera Leonardo è nominato, quale vincitore di concorso, ufficiale sanitario in esperimento del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il giorno 15 maggio 1960

Il sindaco del comune di Barcellona Pozzo di Gotto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Messina, addì 12 maggio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: GIUSTOLISI

(3124)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2406-San. in data 30 gennaio 1960, con il quale venne, tra l'altro, indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1959;

Viste le competenti proposte del Collegio provinciale delle ostetriche nonchè quelle dei Comuni interessati in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

Moscato dott. Giovanni, vice prefetto vicario.

Componenti:

Caputo prof. Casimiro, medico provinciale;

Casabona prof. Ubaldo, docente di ostetricia e primario ginecologo dell'Ospedale San Paolo di Savona;

Badino prof. Paolo, docente di ostetricia;

Mascarino Caterina, ostetrica condotta del comune di Savona.

Segretario:

Sidoti dott. Salvatore, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e di questo Ufficio.

Savona, addì 17 maggio 1960

Il medico provinciale dirigente: CAPUTO

(3232)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2406-San. in data 30 gennaio 1960, con il quale venne, tra l'altro, indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1959;

Viste le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei medici, nonchè dei Comuni interessati, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 lettera *c*) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 196, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

Moscato dott. Giovanni, vice prefetto vicario.

Componenti:

Caputo prof. Casimiro, medico provinciale;

Abbo prof. Ignazio, primario chirurgo dell'Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga;

Cotti prof. Luigi, primario medico dell'Ospedale San Paolo di Savona;

Aschero dott. Cesare, medico condotto.

Segretario:

Bruno dott. Bartolomeo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e di questo Ufficio.

Savona, addì 17 maggio 1960

Il medico provinciale dirigente: CAPUTO

(3233)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3111 del 9 gennaio 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1959;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 44, 54 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti, di cui alla narratia premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Cucugliata dott. Venanzio, vice prefetto.

Componenti:

Mele dott. Vincenzo, medico provinciale superiore;

Scalfati dott. prof. Pasquale, abilitato alla libera docenza in clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e propedeutica clinica ed in patologia speciale chirurgica, primario chirurgo di ruolo dell'Ospedale civile di Formia;

Tipaldi dott. Mattia, primario medico di ruolo dell'Ospedale civile di Formia, designato dall'Ordine dei medici-chirurghi di Latina;

Pierro dott. Antonio, medico condotto del comune di Cisterna, designato dal comune di Sermoneta.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Anacreonte De Simone, direttore di sessione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La sede per il loro svolgimento è fissata presso lo Ospedale civile di Formia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, sede dell'Ufficio provinciale sanitario.

Latina, addì 14 maggio 1960

Il medico provinciale: MELE

(3237)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando in data 10 luglio 1959, n. 9839, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1958;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni avute;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 584;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:

De Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Componenti:

Lenzi prof. dott. Franco, direttore dell'Istituto di semeiotica medica dell'Università degli studi di Siena;

Spoto prof. dott. Pompeo, direttore della Clinica ostetrica dell'Università degli studi di Siena;

Provvedi dott. Renato, medico condotto di ruolo di Siena.

Segretario:
Pagano dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Siena.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Siena.

Siena, addì 18 maggio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: VEZZOSO

(3235)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio 2 aprile 1959, n. 1047, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 592 del 10 febbraio 1960, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958:

1) Raimondi Dionisio . . . . punti 58,541 su 100
2) Nani Carlo . . . . » 57,446 » »
3) Cattadori Armando . . . . . . » 53,909 » »
4) Cantoni Silvio . . . . » 52,245 » »
5) Fantini Santino . . . . » 52,000 » »
6) Prampolini Giacomo . . . . . » 51,567 » »
7) Gioia Evaristo . . . . » 51,197 » »
8) Fini Dino . . . . » 50,921 » »
9) Serrato Antonio . . . . » 49,397 » »
10) Vercesi Italo . . . . » 49,098 » »
11) Rossi Giancarlo . . . . » 48,823 » »
12) Rosi Celestino . . . . » 48,712 » »
13) Mosca Raffaele . . . . » 48,605 » »
14) Motta Emilio . . . . » 48,166 » »
15) Buscarini Luigi . . . . » 47,681 » »
16) Guglielmetti Paolo . . . . . . » 47,651 » »
17) Bado Luigi . . . . punti 47,423 su 100
18) Vallese Pietro . . . . » 45,978 » »
19) Orlandi Agostino . . . . » 45,908 » »
20) Spotorno Arturo . . . . » 45,181 » »
21) Zenone Giancarlo . . . . » 44,394 » »
22) Tolomelli Vittorino . . . . . . » 44,117 » »
23) Mainardi Paolo . . . . » 43,312 » »
24) Baroni Evan . . . . » 42,842 » »
25) Borgioli Giuseppe . . . . . . » 42,727 » »
26) Dotti Alberto . . . . » 42,393 » »
27) Menziani Renato . . . . » 42,015 » »
28) Morini Giovanni . . . . » 41,903 » »
29) D'Amato Nicola . . . . » 40,820 » »
30) Aulizio Francesco . . . . . . » 40,439 » »
31) Ferlini Sergio . . . . » 40,104 » »
32) Santangelo Gesualdo . . . . . . » 39,772 » »
33) Grecchi Giovanni . . . . » 37,500 » »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Piacenza e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 13 maggio 1960

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 1883, col quale si approva la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1958;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi poste a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1958 e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicato:

1) Raimondi dott. Dionisio: Castel San Giovanni, 1ª condotta;
2) Cattadori dott. Armando: Farini d'Olmo, 2ª condotta;
3) Cantoni dott. Silvio: Gropparello, 2ª condotta;
4) Fantini dott. Santino: Ferriere, 2ª condotta.

I sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 13 maggio 1960

Il medico provinciale: RAFFO

(3010)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.